

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
 Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
 al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Ottobre 2004

Anno I
 N. 6

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Ottobre 2004

18 ottobre
 Lunedì

- Versamento Iva mese settembre 2004
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori

20 ottobre
 Mercoledì

- Elenchi Intra mese di settembre

23 ottobre
 Sabato

- Termine per la prima verifica dei registratori di casa in uso al 23.10.2003

2 novembre
 Martedì

- Unico 2004: invio telematico
- Elenchi Intra relativi al III trimestre 2004

Sommario

- Pag. 1 **Scadenze del mese**
- Pag. 2 **La prima verifica annuale del registratore di cassa**
- Pag. 3 *continua* **La prima verifica annuale del registratore di cassa**
- Pag. 3 **Tassazione per trasparenza dei soci di s.r.l.**
- Pag. 4 *continua* **Tassazione per trasparenza dei soci di s.r.l.**
- Pag. 4 **Autonomi occasionali: versamento al 18 ottobre 2004**
- Pag. 4 **Principali novità della Finanziaria per il 2005**

FISCO PRATICO

magazine

Ottobre 2004

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

La prima verifica annuale del registratore di cassa

Premessa

Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 30/03/92, i **registratori di cassa** devono essere sottoposti a manutenzione annuale. In passato tale adempimento veniva eseguito dal produttore dell'apparecchio tramite propri centri di assistenza, ora tale onere grava sull'utilizzatore a proprie spese.

Periodicità di effettuazione della verifica

La periodicità dell'intervento è annuale, entro la data indicata sulla targhetta di verifica periodica apposta sul misuratore. Tuttavia, in seguito alle modifiche introdotte dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003, il termine per la prima verifica è stabilito come di seguito:

- 1) **entro il 23.10.2004**, se il registratore di cassa era in uso al 23.10.2003;
- 2) **all'atto della messa in uso del registratore**, oppure contestualmente al controllo di conformità, se il registratore di cassa non era in uso al 23.10.2003.

Soggetti abilitati alla verifica

La richiesta relativa alla prima verifica annuale va inoltrata **su iniziativa dell'utilizzatore** ad uno dei seguenti soggetti abilitati:

- laboratorio abilitato;
- fabbricante abilitato;
- laboratorio di un fabbricante abilitato.

Modalità di effettuazione della verifica

Le modalità di effettuazione della verifica sono diverse a seconda che:

- 1) l'apparecchio **sia dotato di sigillo fiscale integro**;
- 2) l'apparecchio **sia privo di sigillo fiscale**.

Verifica del registratore con sigillo fiscale integro

All'atto della prima verifica, il tecnico controlla la presenza e l'integrità del sigillo fiscale.

Il tecnico in seguito alla verifica provvede a ripor-

tare sul libretto fiscale di dotazione i seguenti dati:

- la data della richiesta di verifica;
- la data di inizio e il luogo d'intervento;
- la descrizione sommaria di eventuali anomalie riscontrate, e l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione;
- il numero dell'ultimo scontrino fiscale emesso, i numeri iniziali e finali degli scontrini emessi per le operazioni di prova;
- l'esito positivo o negativo della verifica;
- la data di ultimazione dell'intervento e la sottoscrizione del tecnico;
- la data dell'eventuale riconsegna dell'apparecchio;
- la convalida delle annotazioni con la propria firma;
- i propri estremi identificativi, nonché quelli, a seconda dei casi, del laboratorio abilitato di appartenenza, del fabbricante abilitato o del laboratorio del fabbricante abilitato.

In caso di esito positivo, il registratore di cassa può continuare ad essere utilizzato, e il tecnico apporrà l'apposita "targhetta di verifica periodica" indicante la prossima data di verifica.

In caso di esito negativo, il tecnico apporrà una "targhetta di non utilizzabilità", dettagliando i difetti tecnici. Entro 30 giorni dalla consegna del resoconto con esito negativo, il contribuente potrà proporre ricorso all'Agenzia delle Entrate.

Verifica del registratore di cassa privo del sigillo fiscale

Il registratore di cassa privo di sigillo fiscale va sottoposto ad una nuova verifica, anche se munito della "targhetta di verifica periodica".

In tal caso la richiesta di verifica va accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'utilizzatore, e da una dichiarazione del tecnico dalle quali **deve risultare**:

- che l'apparecchio non ha subito alterazioni rispetto al modello approvato;
- le cause dell'assenza del sigillo fiscale;
- gli eventuali interventi eseguiti;
- gli estremi identificativi del soggetto che ha

FISCO PRATICO

magazine

Ottobre 2004

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua La prima verifica annuale del registratore di cassa

effettuato tali interventi.

In caso di esito positivo del controllo, si applicherà la "targhetta di verifica periodica", nonché il sigillo identificativo.

In caso di esito negativo, invece, il tecnico apporrà una "targhetta di non utilizzabilità", e rilascerà un resoconto riportante i difetti tecnici. Il contribuente potrà proporre ricorso entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate, avverso la comunicazione di esito negativo della verifica periodica adottata dal tecnico abilitato.

Registratore di cassa dichiarato inutilizzabile

I registratori di cassa **dichiarati non utilizzabili** in sede di verifica periodica, ove non sottoposti entro 40 giorni dalla notifica del resoconto del tecnico a nuova verifica, sono soggetti alla **procedura della defiscalizzazione**, cioè alla procedura della cessazione della funzione fiscale dei registratori di cassa.

Tassazione per trasparenza dei soci di s.r.l.

Premessa

Con l'entrata in vigore della riforma fiscale, ed in particolare con l'introduzione dell'art. 116 nel nuovo TUIR, è stata data alle società a responsabilità limitata la possibilità di adottare il **regime di tassazione per trasparenza**, come già avviene per le società di persone.

Modalità di tassazione

Esercitando l'opzione per la tassazione per trasparenza, il reddito prodotto dalla società è imputato ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso, in proporzione alla quota di partecipazione dei soci agli utili.

Per tale motivo, come avviene per le società di persone:

- i soci dovranno dichiarare il reddito di partecipazione in dichiarazione dei redditi anche se tale reddito non è stato percepito;
- il reddito della società non è più soggetto ad IRES ma rimane soggetto ad IRAP;
- le ritenute a titolo d'acconto subite dalla società sono scomputate dall'imposta dovuta dai soci a seconda della percentuale di partecipazione degli stessi nella società.

Durata del regime di tassazione per trasparenza

La scelta del regime di tassazione per trasparenza ha una durata minima irrevocabile di tre esercizi e deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria entro il primo esercizio in cui si vuol far valere l'opzione. Scaduto il triennio l'opzione può essere rinnovata.

Condizioni per l'ammissione al regime di tassazione per trasparenza

Le condizioni per essere ammessi al regime di trasparenza sono:

- la società deve avere la forma giuridica di s.r.l.;
- i soci devono essere persone fisiche ed il numero degli stessi deve essere inferiore a 10;
- l'ammontare dei ricavi non deve essere superiore a Euro 5.169.564.

Trattamento fiscale della distribuzione di utili

Per quello che riguarda il trattamento fiscale dell'eventuale distribuzione di utili ai soci da parte della società si devono distinguere due casi:

- se gli utili distribuiti sono stati prodotti **ante regime di trasparenza** si applica il regime ordinario, e quindi:
 - a) in caso di partecipazione non qualificata si applica una **ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,5%** degli utili distribuiti;

FISCO PRATICO

magazine

Ottobre 2004

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua Tassazione per trasparenza dei soci di s.r.l.

- b) in caso di partecipazione qualificata vi è un'**esenzione pari al 60 %** degli utili distribuiti.
- se gli utili distribuiti sono stati prodotti **durante il regime di trasparenza**, essi non sono sottoposti a tassazione.

Trattamento fiscale delle perdite

Anche per quello che riguarda il trattamento fiscale delle perdite si deve distinguere a seconda che le stesse siano state generate in un periodo antecedente o successivo al regime di trasparenza:

- a) se le perdite sono state generate **antecedentemente all'opzione** per il regime della traspa-

renza, esse si computano in diminuzione dei redditi della società;

- b) le perdite generate **successivamente all'opzione** sono invece imputate ai soci in proporzione alla partecipazione alle perdite degli stessi, nel limite delle rispettive quote di patrimonio netto.

Versamento dell'acconto Ires

Per il **primo periodo d'imposta** in cui l'opzione è esercitata dalla società, la stessa è comunque obbligata al versamento dell'acconto IRES.

Tale acconto potrà successivamente essere utilizzato dai soci, pro quota, in sede di dichiarazione.

Autonomi occasionali: versamento al 18 ottobre 2004

Previdenza dei lavoratori autonomi occasionali: novità e conferme.

Con il messaggio n. 29629 del 23 settembre 2004 l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti per quanto riguarda i **contributi previdenziali relativi ai lavoratori autonomi occasionali**.

E' stato confermato che il versamento dei contributi dovuti per i compensi corrisposti nel periodo 01 gennaio - 30 settembre 2004 possono essere versati senza sanzioni né maggiorazioni in un'unica soluzione **entro il 18 ottobre prossimo**. Il versamento va effettuato con il modello F24, indicando nel campo relativo al "periodo di riferimento", 09 2004, come se i compensi fossero stati corrisposti interamente nel mese di settembre 2004.

E' utile ricordare che d'ora in avanti i contributi andranno pagati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione dei compensi. L'INPS coglie inoltre l'occasione per comunicare le modalità attraverso cui verranno dichiarati all'istituto i contributi versati: i compensi relativi all'anno 2004 verranno denunciati nel 2005 tramite il modello GLA, lo stesso attualmente già in uso per i collaboratori coordinati e continuativi.

Principali novità della Finanziaria per il 2005

Novità principali della finanziaria 2005 approvata dal Consiglio dei Ministri

Le principali novità del testo approvato in data 29 settembre dal Consiglio dei Ministri, e per tanto non ancora definitivo, sono:

- 1) **concordato preventivo triennale 2005/2007**, una sorta di definizione concordata del reddito triennale sulla base degli studi di settore e di altri indicatori;
- 2) **lotta agli affitti "in nero"**, considerando che d'ora in poi il contratto non registrato si presume esistente da quattro anni;
- 3) **imposta sostitutiva del 10%** per liberare i fondi in sospensione di imposta;
- 4) obbligo degli **elenchi dei clienti e dei fornitori**, dopo che per circa dieci anni era stato abolito.